ATTI PUBBLICI rep.n. 7244

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

ATTO ATTUATIVO

alla Convenzione rep. n. 7191 in data 4.10.1991 stipulata tra il Magistrato alle Acque (C.F.n.80010060277) ed il Consorzio Venezia Nuova (C.F.n.05811860583), per la disciplina della concessione avente ad oggetto l'espletamento di studi, progettazioni e sperimentazioni e l'esecuzione di opere finalizzate alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica di Venezia e del territorio lagunare.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2000 (duemila), il giorno 24 (ventiquattro) del mese di febbraio in Venezia, in una sala del Magistrato alle Acque per le provincie venete e di Mantova - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, dinanzi a me, dott. Giovanni Maria Rebecchi, Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato alla stipula dei contratti giusta decreto del Presidente del Magistrato alle Acque – Venezia n.2866 in data 7 ottobre 1999, e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti contraenti con me d'accordo rinunziato, giusta la facoltà concessa dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile in data 15.02.1913, n. 89

PREMESSO

- che tra il Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato alle Acque di Venezia ed il Consorzio Venezia Nuova sono stati stipulati in data 4.10.1991 la Convenzione rep. n. 7191 ed il successivo atto aggiuntivo rep. n. 7288 del

Ufficio delle Entrate Venezia 1
SERIE ATTI PUBBLICI
Reg. il 14 LUG. 2000 al N. 2767
Liquidate L. 258000
(Lire .....)
IL DIRETTORE

IL CAPO AREA SERVIZI
IL DIRIGENTE
(dr. Francesco AMERIO)

16.04.1992 le cui premesse debbono intendersi qui integralmente riportate;

- che la citata Convenzione rep. n. 7191/91 ha ad oggetto la regolamentazione generale idonea a disciplinare il rapporto concessorio in essere tra il Magistrato alle Acque di Venezia ed il Consorzio Venezia Nuova sino all'ultimazione degli interventi previsti nel Piano Generale degli Interventi necessari per l'attuazione degli obiettivi di cui alla legge 29.11.1984 n. 798 ad essa allegato, Piano richiamato nell'art.3 della L.139/92;
- che la Convenzione rep. n. 7191/91 prevede che gli interventi di cui al richiamato Piano Generale siano realizzati per lotti - ovvero stralci funzionali - da avviare in funzione di finanziamenti disponibili;
- che in data 5.02.1992 è stata emanata la legge n. 139 con la quale il Consorzio Venezia Nuova, in qualità di concessionario del Ministero dei Lavori Pubblici per gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lett. a)- c)- d)- l) della legge 29.11.1984 n. 798, è stato autorizzato a contrarre mutui, con ammortamento sino a quindici anni, con istituti di credito speciale, o sezioni autonome specializzate, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato, così da consentire l'attivazione delle opere più significative tra quelle necessarie per realizzare la salvaguardia di Venezia;
- che pertanto sono stati stipulati i primi atti in esecuzione delle previsioni di cui alla Convenzione a contenuto generale rep.7191/91, repertoriati con i nn.7322/92, 7395/93, 7601/96, 7637/96, 7649/96, 7695/97, 7725/97 e 7760/98 così da realizzare i primi lotti delle opere più significative tra

quelle necessarie per la salvaguardia di Venezia;

- che con Legge n.448 del 23 dicembre 1998, i soggetti indicati al comma 2 dell'art.1 della L.139/92, sono stati autorizzati a stipulare mutui sino a 15 anni con ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato, per la prosecuzione dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
- che il Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo di cui all'art.4 della L.798/84, nella seduta dell'8 marzo 1999, ha deliberato, tra l'altro, in ordine alla ripartizione dei limiti di impegno di cui al precedente puntato destinando per il finanziamento degli interventi la cui esecuzione è affidata in concessione al "Consorzio Venezia Nuova" i seguenti limiti di impegno:
  * Lire 22.000 milioni (Euro 11.362.051,78) con decorrenza dal 1999;
  * Lire 6.000 milioni (Euro 3.098.741,39) con decorrenza dal 2000;
  * Lire 10.000 milioni (Euro 5.164.568,99) con decorrenza dal 2001.
- che la L.448/98 ha stabilito che i suddetti limiti di impegno siano ripartiti con le medesime modalità della L.295/98, ovvero con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- che il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con proprio Decreto del 09.03.1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.63 del 17.03.1999, ha proceduto a precisare i criteri e le modalità con i quali i soggetti beneficiari sono autorizzati a contrarre mutui;
- che pertanto il Consorzio Venezia Nuova è stato autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato alle Acque di Venezia, con nota del 01.04.1999 prot.n. 3267 a perfezionare idonei contratti di

finanziamento per reperire le risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi di cui al Piano Generale allegato alla Convenzione rep.7191/91 e richiamato dalla L.139/92;

- che in virtù di quanto previsto dalla Legge n.448 del 23 dicembre 1998, il Consorzio Venezia Nuova ha stipulato in Venezia un ulteriore contratto di mutuo a rogito Notaio dott. Paolo Chiaruttini, atto rep.n. 20031 del 07.10.1999, per l'acquisizione delle risorse necessarie ad avviare interventi a valere sui limiti di impegno con decorrenza 1999;
- che per l'impegno delle riferite risorse il Magistrato alle Acque di Venezia ed il Consorzio Venezia Nuova hanno stipulato l'atto rep.n. 7818 in data 1° dicembre 1999 attuativo della Convenzione generale 7191/91;
- che in forza della richiamata L.448/98, il Consorzio Venezia Nuova ha provveduto ad esperire apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 157/95, alla stregua della quale ha individuato nel San PaoloIMI S.p.A., con sede in Torino, l'istituto di credito con cui perfezionare il contratto di finanziamento a valere sui limiti di impegno con decorrenza 2000;
- che, pertanto in data 30.11.1999, è stato stipulato in Venezia, a rogito Notaio dott. Alberto Gasparotti di Venezia rep. n. 12272, tra il Consorzio Venezia Nuova e il SanPaolo IMI S.p.A. un contratto di finanziamento, con ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato, che in copia autentica si allega sotto la lett. "A", per l'acquisizione delle risorse necessarie ad avviare gli interventi;
- che, secondo quanto convenuto con il predetto contratto, il SanPaolo IMI S.p.A. ha posto a disposizione del Consorzio Venezia Nuova, quale

concessionario del Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato alle Acque di Venezia, un importo sino a lire 80.000.000.000.= (Euro 41.316.551,93) per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, lett. a)- c)- d)- l) della legge 798/84 nonché all'art. 2 lett. a) della legge 360/91;

- che pertanto l'Amministrazione dei Lavori Pubblici, in considerazione dell'ammontare di cui al contratto di finanziamento perfezionato tra il Consorzio Venezia Nuova e l'istituto finanziatore SanPaolo IMI S.p.A., è in grado di attivare l'esecuzione di un ulteriore lotto di interventi nel limite di spesa di lire 78.000.000.000.= (Euro 40.283.638,13), mantenendo in via cautelativa, allo scopo di fronteggiare eventuali oscillazioni verso l'alto dei tassi di interesse, un accantonamento di Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80);
- che, per procedere all'attuazione degli interventi individuati dal Magistrato alle Acque di Venezia nel quadro di quelli indicati nel Piano Generale degli Interventi è stato predisposto lo schema del presente Atto Attuativo della predetta Convenzione rep. n. 7191/91;
- che sul richiamato schema si è espresso, con proprio parere favorevole, in data 22.12.1999 il Comitato Tecnico di Magistratura, con voto n.104;
- che l'Amministrazione intende, pertanto, procedere alla stipula di un Atto Attuativo della Convenzione rep.7191/91 per l'importo complessivo di lire 78.000.000.000.= (Euro 40.283.638,13);
- che il Consorzio Venezia Nuova garantisce l'esecuzione del presente atto attuativo mediante polizza fideiussoria;
- che, ai sensi della L.55/90 e successive modificazioni e *in legis* non risulta

a carico dei legali rappresentanti del Consorzio Venezia Nuova e delle singole Società e Imprese componenti il Consorzio stesso e degli altri soggetti previsti dalla legge, la sussistenza di cause di divieto e di sospensione o comunque ostative ai sensi dell'art.4 del D.L.vo 490/94, come da informazioni acquisite in base all'art.4 del DPR 252/98;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente atto.

Si sono a tale fine presentati davanti a me, dott. Giovanni Maria Rebecchi, Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato a ricevere i contratti:

DA UNA PARTE

la dott.ssa Maria Giovanna Ferialdi, nata a Venezia il 04.09.1941, in rappresentanza dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici, la quale interviene al presente atto in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente del Magistrato alle Acque – Venezia n.2829 in data 4 ottobre 1999, con esclusione di qualsiasi responsabilità personale non legata alla funzione di cui sopra

E DALL'ALTRA

l'ing. Giovanni Mazzacurati, nato a Pisa il 23.04.1932, legale rappresentante domiciliato per la carica in Venezia, San Marco 2803, sede del Consorzio Venezia Nuova, delegato dal Consorzio Concessionario a firmare in nome e per conto dello stesso il presente atto, giusta delibera del 30.11.1994 del Consiglio Direttivo medesimo che in copia autentica a cura del dott. Paolo Chiaruttini, notaio in Venezia, rep. n.20511 del 22.12.1999, si allega al presente atto sotto la lett. "B" previa lettura da me datane alle parti.

Tutto ciò premesso ed accertato da me Ufficiale Rogante sulla base dei documenti esibitimi, le parti come sopra costituite e da me personalmente

conosciute, riconoscendo le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dell'atto stesso, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ATTO ATTUATIVO

Il presente Atto, in attuazione dell'art. 2 della Convenzione rep. n. 7191 del 04.10.1991 e del relativo Atto Aggiuntivo rep. n. 7288 del 16.04.1992, ha per oggetto la realizzazione degli interventi - compresi nel Piano Generale allegato alla Convenzione rep. n. 7191/91- di cui alle lett. a)- d) della legge 798/84 nel limite complessivo di spesa di lire 78.000.000.000.= (Euro 40.283.638,13).

In particolare il Concessionario realizzerà:

1) Interventi di cui alla lett. a) della legge 798/84 per il limite complessivo di spesa di lire 75.000.000.000.= (Euro 38.734.267,43):

   a) Ripristino della morfologia lagunare e arresto del processo di degrado della laguna:
      - ripristino morfologico e protezione barene;
      - sistemazione fondali canali lagunari;
      - ripristino morfologico isole;
      - protezione sponde e dragaggio canali portuali; sistemazione discariche.

   b) Difesa dalle acque alte degli abitati insulari e marginamenti:
      - completamento difesa insediamento urbano S.Erasmo;

   c) Opere di regolazione delle maree:
      - interventi propedeutici.

   d) Studi, sperimentazioni, monitoraggi e gestione degli interventi ed attività del Servizio Informativo.

2) Interventi di cui alla lett. d) della legge 798/84 per il limite complessivo di spesa di lire 3.000.000.000.= (Euro 1.549.370,70):

- Difesa dei litorali: manutenzione, monitoraggi ed indagini.

I sopra indicati interventi sono specificatamente elencati nel Piano Operativo allegato sub lett. "C" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le parti convengono che gli studi indicati nel Piano Operativo potranno essere sostituiti con altri, comunque nel rispetto dei limiti di spesa, ove nel corso dello sviluppo delle attività si manifestasse tale esigenza a seguito dei risultati acquisiti.

Il Consorzio Venezia Nuova dà atto e prende atto che non avrà diritto ad alcun ristoro o risarcimento qualora in dipendenza dell'aumento dei tassi di interesse dovesse ridursi la quota capitale impiegabile per la realizzazione delle opere e conseguentemente non avvierà l'esecuzione di alcune opere oggetto del presente atto.

Si conviene che tutte le indagini di carattere sperimentale da effettuare in laboratorio e tutti i modelli siano eseguiti, di norma, presso il Centro Sperimentale per Modelli Idraulici del Magistrato alle Acque, con sede in Voltabarozzo (PD).

ART. 2 - APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

Il Concessionario presenterà all'approvazione del Concedente i progetti delle opere, nonché i disciplinari degli studi.

I progetti di cui al precedente comma dovranno essere redatti in piena conformità alle disposizioni del D.M. LL.PP. 29.05.1895 e successive modificazioni in quanto applicabili.

ART. 3 - IMPORTO DELLA SPESA

La spesa complessiva presunta per l'esecuzione degli interventi di cui al presente atto, così come individuati nel Piano Operativo allegato sub lett. "C" ivi compreso ogni altro corrispettivo e rimborso, ammonta a lire 78.000.000.000.= (Euro 40.283.638,13).

ART. 4 - LIQUIDAZIONE DI SPESA

Agli effetti della liquidazione della spesa le parti stabiliscono che, per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1) del presente Atto saranno adottati i seguenti criteri:

a) per l'esecuzione degli studi, delle sperimentazioni e delle opere di qualsivoglia natura, l'importo da corrispondere al Concessionario sarà determinato sulla base dei prezzi unitari di cui al successivo art. 5, con il sistema a misura per quanto attiene alle forniture e alle opere, ed a forfait per gli studi e sperimentazioni e per le attività del Servizio Informativo, in ragione dei preventivi analitici di spesa riportati nei progetti e nei disciplinari esecutivi di intervento approvati dal Concedente.

   In alcuni casi particolari sarà, peraltro, possibile procedere al pagamento delle prestazioni mediante l'utilizzo di liste settimanali;

b) tutti gli oneri comunque sostenuti dal Concessionario per conto del Concedente per il pagamento a soggetti terzi, sia pubblici che privati, di indennizzi, corrispettivi, contributi, diritti, tasse ed imposte in dipendenza del perseguimento degli obiettivi ad esso demandati ai sensi dei precedenti articoli e comunque dal medesimo Concedente preventivamente autorizzate, saranno integralmente rimborsati al

Concessionario su presentazione di idonea documentazione giustificativa comprovante le spese sostenute. La preventiva autorizzazione del Concedente non è, peraltro, necessaria per quelle spese determinate con atti di Autorità Pubbliche ai sensi di legge;

c) le progettazioni saranno compensate al Concessionario avendo riguardo ai valori tabellari della tariffa degli Ingegneri ed Architetti, applicati tenuto conto delle singole categorie delle opere progettate e del valore, superiore a Lire 5.000.000.000.= (Euro 2.582.284,50), degli interventi da progettare.

Il Concedente ed il Concessionario danno altresì atto che il corrispettivo per le attività di progettazione sarà calcolato inglobando tutte le maggiorazioni per spesa, difficoltà, lotti, stralci, ed eventuali urgenze nell'unica maggiorazione del 45%, riconosciuta a titolo di rimborso forfetario delle spese e degli oneri sostenuti secondo quanto previsto dagli artt. 2, 13 e 21 della citata tariffa degli Ingegneri ed Architetti. Per tutti gli interventi, per i quali alla data del 21.04.1999 non è stato conferito formale incarico da parte dell'Amministrazione Concedente, la maggiorazione di cui sopra sarà applicata nella misura ridotta del 30%.

Le attività di direzione, assistenza e contabilità lavori, espletate dal Concessionario con riferimento alle opere, saranno compensate avuto riguardo ai valori tabellari di cui alla tariffa degli Ingegneri ed Architetti, che saranno applicate in considerazione delle singole categorie delle opere progettate riferite sempre ad importi superiori a 5.000.000.000.= (Euro 2.582.284,50).

Il Concedente ed il Concessionario danno altresì atto che all'aliquota in base alla quale dovrà essere commisurato il corrispettivo per le attività di direzione, assistenza e contabilità lavori non sarà applicata alcuna maggiorazione, ad esclusione del 30% riconosciuto a titolo di rimborso forfetario delle spese e degli oneri sostenuti, secondo quanto previsto dall'art. 13 della citata tariffa degli Ingegneri ed Architetti.

Per la determinazione del corrispettivo dovuto per l'espletamento delle attività di direzione, assistenza e contabilità lavori relative agli studi ed agli interventi a carattere sperimentale, il Concedente Magistrato alle Acque ed il Concessionario Consorzio Venezia Nuova provvederanno tenendo conto della specificità nonché della particolarità degli interventi;

d) per l'esecuzione delle attività del Servizio Informativo l'importo da corrispondere al Concessionario sarà determinato analiticamente, di norma a forfait, sulla base dei singoli progetti e perizie esecutive approvate dal Concedente;

e) gli oneri ulteriori propri della funzione di Concessionario saranno compensati con quota percentuale pari al 12%, da calcolarsi sui corrispettivi consuntivi delle prestazioni di cui alle precedenti lett. a) e d); nessun compenso percentuale verrà corrisposto sui corrispettivi di cui alla precedente lettera c) e sui rimborsi spesa di cui alla lettera b);

Per i danni di forza maggiore il Concessionario seguirà la procedura prevista dall'art. 24 del Capitolato Generale dei LL.PP., approvato con DPR 16.07.1962 n. 1063, previe opportune verifiche e controlli da parte del Concedente.

f) Per quanto riguarda gli aspetti inerenti l'entrata in vigore della legge 494/96, gli oneri connessi alla figura del "responsabile dei lavori" sono da considerarsi ricompresi nelle più generali attività di coordinamento spettanti al Concessionario. Per quanto riguarda l'onere per il coordinamento della sicurezza in fase progettuale, sarà riconosciuto un compenso pari allo 0,24% dell'importo dei lavori che sarà liquidato unitamente alla progettazione, mentre per il coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori sarà riconosciuto un compenso pari allo 0,56% dell'importo dei lavori che sarà liquidato unitamente alla direzione dei lavori.

Dette tariffe sono infatti relative alla media elaborata, come valori inferiori, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e pubblicate con circolare n. 160 del 14.11.1997.

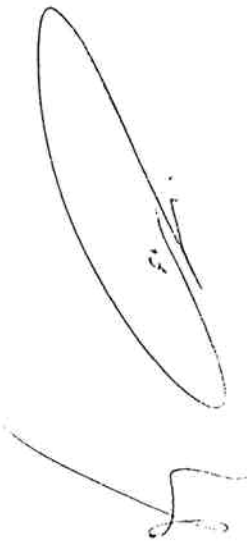

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEI PREZZI UNITARI

I prezzi unitari relativi ai lavori occorrenti per la realizzazione delle opere ed i prezzi elementari relativi agli studi e sperimentazioni, oggetto del presente Atto, saranno di volta in volta approvati dal Concedente, all'atto della presentazione dei progetti esecutivi.

Le parti danno espressamente atto che, in occasione dell'istruttoria dei singoli progetti, saranno compiute indagini e comparazioni al fine di determinare la piena corrispondenza tra i prezzi formulati e quelli correnti alla località di intervento.

I prezzi unitari saranno, in base all'analisi effettuata in sede di istruttoria dei singoli progetti secondo quanto previsto al precedente comma, opportunamente integrati ed aggiornati alla data della presentazione di ogni

progetto esecutivo.

I prezzi saranno definiti sulla base dell'elenco prezzi allegato alla Convenzione rep.7191/91 come successivamente integrato.

I prezzi resteranno fissi ed invariabili; le parti si danno reciprocamente atto, per quanto necessario, che non troverà applicazione la revisione legale dei prezzi, ormai abrogata con la L.359/92 di conversione del D.L.333/92.

Pertanto l'art.13 delle Convenzione rep.7191/91, come modificato ed integrato dall'Atto rep.7288/92, deve intendersi efficace fra le parti, salvo quanto convenuto in materia di revisione prezzi.

ART. 6 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Fermo restando che è fatto espresso divieto al Concessionario di cedere in tutto o in parte a terzi le opere del presente Atto le parti convengono, a parziale modifica di quanto disposto dall'art.6 della Convenzione rep.n.7191 del 4.10.1991, quanto segue.

Il Consorzio Venezia Nuova procederà all'esecuzione delle opere mediante le Imprese proprie consorziate, anche tra loro associate ovvero riunite nei modi consentiti dalla disciplina normativa in materia di Opere Pubbliche.

Nella fase esecutiva il Consorzio opererà, pertanto, a mezzo delle Imprese proprie consorziate che realizzeranno i lavori direttamente, potendo ricorrere a subappalti ai sensi delle norme vigenti, previa autorizzazione da parte del Concedente.

Resta ferma comunque la piena ed esclusiva responsabilità del Concessionario nei confronti del Concedente per la regolare e tempestiva esecuzione delle prestazioni.

ART. 7 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

I pagamenti dei corrispettivi dovuti al Concessionario, liquidati ai sensi del precedente art. 4, saranno ad esso corrisposti direttamente da SanPaolo IMI S.p.A., in quanto Istituto con cui è stato perfezionato il contratto di finanziamento con il Consorzio Venezia Nuova secondo quanto previsto dalla L. 448/98.

In particolare i compensi saranno versati dall'Istituto al Concessionario secondo le seguenti modalità:

a) i corrispettivi di cui al precedente art. 4 lett. a) e d) da liquidare dall'Amministrazione Concedente a titolo di acconto nel corso dei lavori dovranno risultare dagli Stati di Avanzamento Lavori, redatti dal Direttore dei Lavori e vistati dal Concessionario, e trasmessi all'Ufficio competente del Magistrato alle Acque di Venezia, con le seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

L'Ufficio competente del Magistrato alle Acque di Venezia, sulla base dei dati di contabilità, redigerà, ai fini della liquidazione della spesa, appositi certificati di pagamento, che saranno trasmessi alla competente divisione amministrativa del Magistrato alle Acque e quindi inoltrati, a mezzo del Concessionario, all'Istituto erogatore.

Il Concedente è, e rimarrà, estraneo al compimento di ogni adempimento successivo all'inoltro della documentazione necessaria per consentire il pagamento delle rate di acconto al Concessionario.

Sulla base dei predetti certificati l'Istituto procederà al versamento dei corrispettivi dovuti in acconto.

Le parti convengono che, ultimati i lavori relativi al singolo intervento, il Concedente darà corso all'emissione di un ultimo certificato di acconto,

qualunque sia il tempo trascorso dall'emissione del precedente e qualunque sia l'importo.

Sulla base delle risultanze del relativo certificato di collaudo approvato, l'Istituto procederà al versamento del saldo a favore del Concessionario secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il settore dei Lavori Pubblici.

Sulle somme versate al Concessionario saranno praticate le ritenute a garanzia, a vantaggio del Magistrato alle Acque di Venezia, come certificate nella documentazione contabile che sarà inviata all'Istituto. Le ritenute predette saranno, ove previsto dalla legge, sostituibili con idonee fideiussioni prestate secondo le norme vigenti.

Le ritenute di garanzia saranno svincolate e le fideiussioni estinte con le modalità di cui alla vigente disciplina.

b) Gli importi dovuti al Concessionario ai sensi del precedente art. 4 lett. b) saranno, di norma, rimborsati entro 60 giorni dalla presentazione, da parte del Concessionario medesimo, della documentazione giustificativa.

Tale documentazione sarà vistata dal Concedente ed inviata, a mezzo del Concessionario, all'Istituto che provvederà al versamento delle somme da rimborsare.

c) Gli importi dovuti al Concessionario ai sensi del precedente art. 4 lett. c) saranno contabilizzati secondo le seguenti modalità:

1) per quanto riguarda la quota attinente l'attività di progettazione dei singoli interventi, verranno riconosciuti acconti all'atto della formale presentazione delle singole fasi di progettazione. I richiamati acconti verranno contabilizzati nel 1° stato di avanzamento successivo alla

presentazione delle predette singole fasi di progettazione.

Le singole fasi della progettazione saranno valutate, per individuare gli acconti da riconoscere al Concessionario, secondo quanto previsto dalle schede tecniche di cui al Piano Operativo allegato sotto la lett. "C" al presente atto.

Gli importi e le aliquote attraverso cui individuare il corrispettivo dovuto al Concedente per le singole fasi di progettazione sono indicati quali riferimenti presunti nel Piano Operativo allegato "C".

Le parti convengono che, successivamente alla formale approvazione di ogni singolo progetto e delle relative parcelle, verrà effettuato un conguaglio tra quanto corrisposto al Concessionario a titolo di acconto ed il corrispettivo complessivo ad esso dovuto come risultante dal valore definitivo del progetto approvato;

2) per quanto riguarda la contabilizzazione, assistenza e direzione lavori, a rate trimestrali proporzionali alla entità dell'avanzamento dei singoli interventi, contestualmente all'emissione dei relativi certificati di acconto.

d) La aliquota fissata quale rimborso degli oneri di concessione a norma del precedente art.4 lett. e) sarà corrisposta al Concessionario in corrispondenza allo stato di avanzamento delle attività, ogni qualvolta verrà certificata l'esecuzione di una percentuale di sviluppo delle medesime pari almeno al 30%, in base agli importi presunti degli interventi. Resta convenuto che, eseguita una percentuale di avanzamento della attività pari al 60% - a cui corrisponderà l'erogazione di un'identica percentuale di quanto dovuto al Concessionario -, il residuo sarà versato

in ragione dell'avanzamento dei lavori e, perciò, per ogni intervento proporzionalmente ai singoli Stati Avanzamento Lavori.

e) I compensi riconosciuti al Concessionario per le attività di progettazione, di contabilizzazione, assistenza e direzione lavori, del Servizio Informativo e gli importi riconosciuti a rimborso delle attività proprie del Concessionario, saranno corrisposti dall'Istituto sulla base dei certificati di pagamento che, secondo la procedura di cui al precedente punto a) del presente articolo, saranno emessi dal Concedente.

ART. 8 - DURATA

Il presente Atto Attuativo avrà validità per anni 5 (cinque) salvo eventuali proroghe comprovate da circostanze particolari, tenendo conto della particolare complessità degli interventi.

ART. 9 - COLLAUDI

I collaudi relativi ai singoli interventi di cui al precedente art. 1 saranno effettuati, anche in corso d'opera, da un Collaudatore o da una Commissione nominata dal Presidente del Magistrato alle Acque e costituita da non più di tre membri, che procederà alla designazione secondo quanto previsto dalla vigente disciplina in tema di collaudi di opere e lavori pubblici.

Tutti gli oneri relativi al collaudo, ivi compresi i compensi da corrispondere al Collaudatore o alla Commissione, saranno a carico del Concessionario.

All'occorrenza la Commissione potrà essere integrata con esperti di particolare competenza, senza alcun onere aggiuntivo per il Concessionario.

In tal caso il compenso degli esperti, determinato in misura percentuale, sarà liquidato previa ridistribuzione proporzionale dei compensi spettanti ai membri della Commissione di Collaudo.

I collaudi che saranno effettuati per singoli interventi dovranno, di norma, intervenire entro 12 (dodici) mesi dal completamento di ogni singolo intervento, fatti salvi i collaudi degli interventi per il recupero morfologico della laguna che dovranno intervenire, viceversa, entro 6 (sei) mesi dalla ultimazione dei lavori.

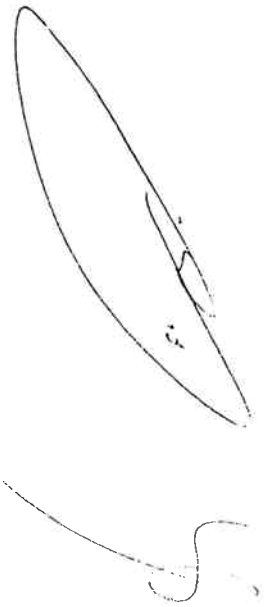

ART. 10 - SUPPORTO AL CONCEDENTE

Il Concedente Magistrato alle Acque, al fine di meglio assicurare il controllo generale delle attività - sia nella fase di sviluppo della progettazione che di assistenza ai lavori - e per garantire un esame continuo delle diverse fasi di elaborazione dei progetti e di impostazione della esecuzione dei lavori, si avvarrà di una struttura che, con l'ausilio di docenti universitari ed esperti, affiancherà l'Amministrazione Concedente.

Il predetto organismo, nell'ambito delle surriferite funzioni, espleterà una istruttoria preliminare su tutte le diverse fasi di progettazione degli interventi, garantendo un accurato esame nonché il vaglio delle diverse soluzioni costruttive e di corrispondenza dei progetti allo stato delle aree di intervento, anche al fine di definire il migliore inserimento ambientale degli interventi.

Il Concessionario Consorzio Venezia Nuova dovrà porre in essere tutti i necessari comportamenti per il perfetto coordinamento tra le fasi di progettazione, di direzione ed assistenza ai lavori e l'azione affidata alla struttura di supporto al Concedente di cui al presente articolo. Il corrispettivo da riconoscere alla struttura di cui al presente articolo, che sarà individuato direttamente dal Concedente Magistrato alle Acque, rimarrà a totale ed esclusivo carico del Consorzio Concessionario.

ART. 11 - EFFICACIA DELL'ATTO ATTUATIVO

Il presente Atto Attuativo è immediatamente impegnativo per il Consorzio Concessionario, mentre lo sarà per l'Amministrazione Concedente solo dopo la prescritta approvazione divenuta efficace nelle forme di legge.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'amministrazione appaltante accetta, in base al combinato disposto dell'art.54 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e dell'articolo unico del DPR 29.07.1948 n.1309, in luogo del versamento della cauzione definitiva in numerario in titoli di Stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa, la cauzione costituita da fideiussione da parte della BNL - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

La fideiussione di che trattasi risulta dall'atto autonomo n. 16947/H emessa in data 27.01.2000, autenticato nelle firme dal dott.Francesco Candiani notaio in Venezia in data 28.01.2000, che si allega al presente atto sotto la lett. "D". L'istituto di credito BNL - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - filiale di Venezia e per essa i suoi legali rappresentanti i signori Federico Ferrari, nato a Roma il 16.03.1953 - (Funzionario)- e Antonio Spiro, nato a Venezia il 19.07.1949 -(Funzionario)-, si costituisce fideiussore nell'interesse del Consorzio Venezia Nuova ed a favore del Concedente fino alla concorrenza della somma, pari a lire 6.545.000.000.= (Euro 3.380.210,40), corrispondente all'ammontare della cauzione definitiva relativa all'importo dell'Atto Attuativo al netto dell'I.V.A..

L'istituto BNL - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., sempre a mezzo dei nominati suoi legali rappresentanti, dichiara di voler prestare, siccome con questo atto presta e costituisce, tale fideiussione con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 del Codice Civile con

operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Concedente, volendo ed intendendo restare obbligata, in modo solido con il Consorzio debitore, fino all'approvazione del Collaudo dei lavori oggetto del presente atto.

Il Consorzio Concessionario, rappresentato come sopra, accetta la fideiussione e si assume gli obblighi previsti dal vigente Codice Civile, nonché tutte le spese afferenti alla fideiussione stessa.

ART. 13 - RINVIO ALLA CONVENZIONE REP. N. 7191
IN DATA 4.10.1991 ED AL RELATIVO ATTO AGGIUNTIVO
REP. N. 7288 DEL 16.4.1992

Le parti danno atto che per quanto attiene alle pattuizioni relative alla realizzazione delle opere, agli oneri ed obblighi del Concessionario, alla vigilanza sull'attuazione degli interventi, all'attività del Servizio Informativo, alla determinazione dei prezzi unitari, alle varianti, alle proroghe e penali, alla sospensione ed alla revoca e risoluzione, al riferimento alle norme generali, agli obblighi particolari ed alla risoluzione delle controversie, saranno integralmente applicate le disposizioni di cui agli artt.:

3 - Realizzazione delle opere;

4 - Esecuzione degli interventi oggetto della concessione;

5 - Obblighi del Concessionario;

6 - Vigilanza;

7 - Attività del Servizio Informativo;

9 - Determinazione dei prezzi unitari;

11 - Varianti;

12 - Proroghe e penali;

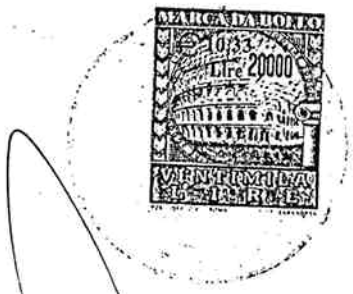

13 - Sospensione, revoca e risoluzione;

14 - Riferimento a norme generali;

15 - Obblighi particolari;

24 - Controversie;

contenuti nell'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo rep. n. 7288 in data 16.4.1992 alla Convenzione rep. n. 7191 in data 4.10.1991.

ART. 15 – ALLEGATI

Al presente atto sono allegati i seguenti documenti:

A) Copia autentica del 15.12.1999 a cura del dott. Alberto Gasparotti, notaio in Mestre del contratto di finanziamento rep. n. 12272 stipulato in Venezia in data 30.11.1999 a rogito del notaio suddetto, tra il Consorzio Venezia Nuova e l'Istituto San Paolo IMI S.p.A.;

B) Estratto autentico della delibera del 30.11.1994 del Consiglio Direttivo del Consorzio Venezia Nuova, a cura del dott. Paolo Chiaruttini, notaio in Venezia, rep. n.20511 del 22.12.1999;

C) Piano Operativo;

D) Polizza fideiussoria n.16947/H del 27.01.2000;

E) Certificato di Iscrizione all'Ufficio Registro Imprese rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia;

F) Informativa Antimafia ex art.2 del D.L.vo 490/94 e DPR 252/98 art.10, rilasciata dalla Prefettura di Venezia.

ART. 16 - ONERI FISCALI E DI REGISTRAZIONE

Tutte le spese del presente atto, registro, copia degli atti ecc., niuna esclusa od eccettuata, sono a carico del Consorzio "Venezia Nuova".

Si dichiara espressamente che il presente atto riguarda prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni, e che l'atto stesso mentre obbliga fin d'ora il Consorzio Concessionario sarà, invece, obbligatorio per il Magistrato alle Acque, solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

Il presente atto, scritto su 22 (ventidue) facciate, bollate a norma di legge, da persona di mia fiducia e da me diretta, viene letto a chiara ed intelligibile voce alle parti che, da me interpellate, dott. Giovanni Maria Rebecchi, Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato alla stipulazione dei contratti, dichiarano l'atto stesso conforme alle loro volontà e lo sottoscrivono con me, qui in fine ed a margine degli altri fogli.